

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 118/RE DEL 23 FEBBRAIO 2022

Pratica n. 1198/RE del 23/02/2022

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sulle quote n. 1023 e n. 1023B site in Comune di Canino, assegnate al sig. Adolfo Scudieri ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE Eurosia Bonci	RESPONSABILE P.O. Dott.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA A. I. Dott. Agr. Fabio Genchi
F.to Eurosia Bonci		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Daniela Moscatelli		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE Dott.ssa Sandra Cossa		DIRIGENTE DI AREA A. I. Dott. Agr. Fabio Genchi		

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 118/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 23/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 118/RE DEL 23 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agazia sulle quote n. 1023 e n. 1023B site in Comune di Canino, assegnate al sig. Adolfo Scudieri ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agazia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A. I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 5 giugno 1952, rep. n. 3624, registrato a Valentano il 23 giugno 1952, al n. 1058, Vol. XVII e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 5 luglio 1952, al n. 3190 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Adolfo Scudieri, nato a Cellere il 25 maggio 1912, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 1023, sito in Comune di Canino, località Fontanaccio, della superficie di circa ha 05.06.00, distinto in catasto alla Sez. V con i mappali nn. 19/3 parte – 19/4 parte, confinante con accesso, quote 1012, 1022 ed accesso, successivamente introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 31, particella n. 50 per la superficie di ha 05.07.80. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° agosto 1952;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 24 settembre 1954, rep. n. 5009, registrato a Valentano il 13 ottobre 1954, al n. 330, Vol. XIX e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23 ottobre 1954, al n. 4871 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Adolfo Scudieri, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 1023B, sito in Comune di Canino, località Guinze Sporche, della superficie di ha 01.00.70,

distinto in catasto alla Sez. III con il mappale n. 8/4/29/29 - 7/1/2, confinante con le quote 1022B, 1048B e accesso da due lati, successivamente introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 47, particella 28 per la superficie di ha 01.01.90. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 28 settembre 1954;

ATTESO che, con atto di compravendita a rogito dr. Giuseppe Benigni, notaio in Viterbo, del 7 ottobre 1987, rep. n. 36683, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 2 novembre 1987, al n. 9477 del Registro Particolare, il sig. Adolfo Scudieri, ha venduto ai sigg. Tommaso Scudieri, nato a Cellere il 18 febbraio 1948 e Paolina Scudieri, nata a Cellere il 6 aprile 1941, i quali hanno accettato ed acquistato, alcuni beni immobili siti nei Comuni di Cellere e Canino. Il sig. Tommaso Scudieri con il suddetto atto ha acquistato il fondo costituito da una porzione della quota 1023;

ATTESO che, con atto a rogito dott.ssa Paola Lanzillo, notaio in Ronciglione, del 6 luglio 2021, rep. n. 40434, registrato a Viterbo il 7 luglio 2021, al n. 8077 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 7 luglio 2021, al n. 8997/8998 del Registro Particolare, i sigg. Tommaso Scudieri, sopra generalizzato e Anna Piaccioni, nata a Cellere il 13 agosto 1954, la quale interviene per se e per il Tommaso Scudieri, in qualità di amministratore di sostegno giusto decreto di nomina del 25 marzo 2021, N.G. 382/2021, hanno venduto ai sigg. Pietro Amati, nato a Tarquinia l'11 agosto 1974 e Sara Sisti, nata a Civitavecchia il 15 marzo 1976, i quali hanno accettato ed acquistato il terreno sito in Comune di Canino, costituito da una porzione della quota 1023;

PRESO ATTO che, la sig.ra Sara Sisti, con istanza del 23 dicembre 2021, protocollo n. 4875/RE, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del funzionario tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che i suddetti terreni non sono più soggetti ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e le relazioni "allegato A" e "allegato 1", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Adolfo Scudieri, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella del 5 giugno 1952, rep. n. 3624, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Canino al foglio 31, particella n. 50 per la superficie di ha 05.07.80, costituente la quota n. 1023, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Adolfo Scudieri, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella del 24 settembre 1954, rep. n. 5009, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Canino al foglio 47, particella 28 per la superficie di ha 01.01.90, costituente la quota n. 1023B, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che i suddetti terreni non sono più soggetti ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sui descritti immobili, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA**
P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Adolfo Scudieri, nato a Cellere il 25 maggio 1912;
Matricola: n. 1431/B;

Contratto: del 5 giugno 1952, rep. n. 3624;
Quota: n. 1023, sita in Comune di Canino, località Fontanaccio, di ha 05.07.80;
Dati Catastali: foglio 31, particella n. 50;
Confini: accesso, quote 1012, 1022 ed accesso;

Contratto: del 24 settembre 1954, rep. n. 5009;
Quota: n. 1023B, sita in Comune di Canino, località Guinze Sporche, di ha 01.01.90;
Dati Catastali: al foglio 47, particella 28;
Confini: quote 1022B, 1048B e accesso da due lati.

La sig.ra Sara Sisti, con istanza del 23 dicembre 2021, protocollo n. 4875/RE, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sugli immobili sopra descritti.

Ai fini della corretta situazione catastale dei terreni costituenti le quote n. 1023 e n. 1023B, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 7 febbraio 2022, redatta dal Funzionario Tecnico Incaricato, dott. pian. Fabrizio Limiti (nota n. 1360 del 7 luglio 2021), che si allega alla presente determinazione (All.1) dalla quale si evince che sui fondi non si rilevano servitù in favore di ARSIAL, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite.

I fondi sono stati oggetto del frazionamento n. 5915.F01/1987, in atti dal 17 gennaio 1989. Per i frazionamenti eseguiti ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma, lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.



Dalla situazione contabile della matricola n. 1431/B, risultante dalla verifica della documentazione presente negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 8 febbraio 2022

ISTRUTTORE RESPONSABILE

Eurosia Bonci

f.to Eurosia Bonci

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: relazione tecnica, ai fini della cancellazione vincolo di riservato gravante sulle quote n. 1023 e n. 1023B, site in Comune di Canino, assegnate al sig. Scudieri Adolfo, distinte in catasto, la quota n. 1023, al foglio 31, particella 50 per la superficie di ha05.07.80 e la quota 1023B, al foglio 47, particella 28 per la superficie di ha 01.01.90.

A seguito di consultazione dei documenti catastali e delle pratiche in possesso presso questo Ufficio si rileva che:

sul fondo sopra descritto catastalmente, non si rilevano servitù a favore di ARSIAL, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite.

Viterbo, 07/02/2022

Il Funzionario Tecnico Incaricato
Dott. Pian. Fabrizio Limiti



FABRIZIO LIMITI
ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
FUNZIONARIO
07.02.2022 09:34:28 GMT+00:00